

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.20

Data: 30.11.2018

Oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019-2021 – (Art.170, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) Approvazione – Presentazione al Consiglio comunale.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 17,40 nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione ORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 4828 del 26.11.2018 risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO – SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	NO
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
11	SPERANZA PASQUALINO	NO
12	IAPICHINO FABRIZIO	NO
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	NO
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 08	ASSENTI N. 5

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Comunale Dott. Nicola FALCONE

IL SINDACO/PRESIDENTE

Introduce il primo argomento iscritto all'O.D.G. dando lettura della proposta di deliberazione messa a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, in quanto preventivamente depositata nel fascicolo del Consiglio, continua dicendo che

il Documento Unico di Programmazione, rappresenta il primo passo del ciclo della programmazione politico amministrativa ed è prerequisite per la redazione del Bilancio di previsione 2019/2021, difatti lo stesso DUP, con nota di variazione sarà aggiornato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021.

Non registrando altri interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a votare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
3. *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
4. *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
5. *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
6. *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
7. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n.118/2011; Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

- **la Sezione Strategica (SeS)** che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- **la Sezione Operativa (SeO)** che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa

dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 3.10.2018 di presentazione al Consiglio Comunale approvava lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) per il periodo 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n.118/2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale:

- **n.94 del del 12.09. 2018**, con la quale si è proceduto all'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, unitamente all'elenco annuale dei lavori (anno 2019) in tutti i suoi allegati;

Ritenuto di dover precisare che i programmi ed i piani richiamati nella predetta deliberazione n. 94 del 12.09.2018, costituiscono parti integranti del presente DUP, precisando tuttavia che saranno eventualmente integrati e modificati in occasione dell'adozione della nota di aggiornamento al Dup 2019/2021 e del bilancio di previsione 2019/2021;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta comunale:

- **n.27 del 16/03/2018**, di programmazione fabbisogni del personale 2018-2020;

Ritenuto di dover confermare, al momento, i programmi ed i piani richiamati nella predetta deliberazioni n.27 del 16/03/2018 , quali parti integranti del presente DUP, precisando tuttavia che saranno eventualmente integrati e modificati in occasione dell'adozione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e del bilancio di previsione 2019/2021;

Visto il Documento Unico di Programmazione -periodo 2019/2021- che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, DLgs 267/2000;
- il parere sfavorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n.31/2018 del 20.11.2018;

PRESO ATTO delle considerazioni del Sindaco sul parere sfavorevole dell'Organo di Revisione sul DUP 2019/2021 di cui al verbale n. 31 del 20.11.2018, che allegato al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Presenti e votanti n.8 , ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

- 1) **di approvare**, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il DUP -Documento Unico di Programmazione- per il periodo 2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- 3) **di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni e sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente, sezione bilanci;

Successivamente

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio Comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente;

CON voti espressi per alzata di mano, presenti e votanti n.8 , ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ,

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sul Documento Unico di Programmazione 2019/2021 verbale n. 31/2018 del 20/11/2018, parere su variazione di bilancio di Previsione Finanziaria 2018/2020 verbale n. 32/2018 del 21/11/2018. Considerazioni.

La presente si rende necessaria alla luce dei pareri sfavorevoli, espressi dal Rag. Suppa, Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, con verbali in oggetto. Premettendo che le motivazioni a supporto dei pareri rilasciati dal Revisore Unico appaiono poco consoni a quanto espresso negli stessi documenti, pertanto di seguito si evidenzia, dettagliando per ogni punto contestato dal revisore, la volontà degli uffici nella redazione dell'atto amministrativo.

Iniziamo ad esaminare il parere rilasciato al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 con verbale n. 31 del 20/11/2018:

- 1) Il primo rilievo scaturisce dall'esame della tabella n. 7 del DUP, a pagina n. 23 (analisi entrate correnti anno 2018), i mezzi finanziari non sono congrui alle previsioni di spesa, si rileva, infatti, che le entrate dei titoli 1 - 2 e 3, entrate correnti, ammontano ad euro 124.084,63 a fronte di una previsione di euro 2.734.544,74. A tal proposito si precisa che nella tabella indicata dal Rag. Suppa, riferita all'annualità 2018, vi sono le previsioni di entrata e gli accertamenti registrati fino alla data della stesura del Documento Unico di Programmazione, pertanto non sono dati a consuntivo bensì dati provvisori. Di certo si può evidenziare che c'è un rallentamento da parte dell'ufficio Finanziario nelle regolarizzazioni contabili dovute alle vicissitudini che si sono susseguite all'interno dello stesso, ma non si può affermare, come invece ha fatto il Revisore unico che i mezzi finanziari non sono congrui alle previsioni di spesa;
- 2) Successivamente viene indicata la mancanza di informazioni relative alle previsioni di entrata del triennio 2019/2021, in questa fase, verificato che il bilancio di previsione a cui si riferisce il DUP non è ancora stato approvato, lo stesso DUP assume una funzione prettamente programmatica, pertanto si è data una impronta allo stesso documento in merito alla programmazione della spesa, di certo con la nota di aggiornamento al DUP redatta in concomitanza dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, sarà data ampia specificità di come si intende finanziare le spese attraverso le entrate comunali.
- 3) Il terzo ed il quarto punto riguardano le mancate informazioni relative all'indebitamento ed ai vincoli di finanza pubblica, anche in questi casi si evidenzia che tale documento, in questa fase, considerato che non è stato approvato il bilancio di previsione a cui fa riferimento, non contiene tali informazioni, le stesse saranno inserite con la nota di aggiornamento al DUP approvata con il bilancio di Previsione 2019/2021;
- 4) In merito al quinto punto, nel quale si evidenzia la mancata esposizione dei dati degli organismi strumentali, società controllate e partecipate, si sottolinea che questa amministrazione, pur avendo richiesto i dati alle società partecipate, non riceve alcuna informazione da più anni, pertanto sembra fuorviante inserire dati obsoleti che sicuramente non rispecchiano la veritiera partecipazione dell'Ente;

- 5) In fine si fa riferimento ai dati SIOPE nei quali, come già premesso precedentemente, vengono elencati i dati riferiti ai provvisori da regolarizzare da parte dell'ufficio finanziario, in questo caso è giusto evidenziare che vi è un ritardo nelle regolarizzazioni, ma non si può attribuire un indice negativo ad un documento di programmazione triennale che ha il suo inizio nell'anno 2019, lamentando una visione poco chiara dell'Ente nell'anno 2018.

La disamina continua con il parere rilasciato alla Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 con verbale n. 32 del 21/11/2018:

- 1) Il primo rilievo viene mosso nei confronti dei capitoli di entrata 2005 per euro 1.522,72 e capitolo 2025 per euro 14.500,00, i quali sommati alla disponibilità in bilancio dei capitoli presenti al titolo secondo categoria 1 nonché al capitolo 3134, ammontano ad euro 896.631,20, mentre dai dati estratti dal sito di finanza locale l'importo complessivo stettante è di euro 835.529,20. Pertanto la variazione sui capitoli deve essere in diminuzione, e non in aumento, per euro 61.102,00, a tal proposito si precisa che il sito a cui fa riferimento il Rag. Suppa, è vero che indica i dati attribuiti al Comune di Fagnano Castello dal Ministero, ma fa riferimento ai soli trasferimenti Ministeriali e non a tutti gli altri trasferimenti che nell'arco dell'anno ogni comune è beneficiario, pertanto appare assai contraddittoria l'indicazione rilasciata dal Revisore;
- 2) Al secondo punto viene evidenziato il fatto che nessuna variazione in diminuzione sulla competenza viene eseguita sul capitolo di entrata 3008/3 (proventi da sanzioni amministrative), ma si registra una variazione in aumento sulla previsione di cassa per euro 211.117,18 del tutto inadeguata in considerazione che ad oggi l'incassato sul capitolo ammonta ad euro 8.553,40, oltre ad euro 1.789,91 da incassi da regolarizzare, a tal proposito l'ufficio finanziario con la variazione in esame, ha provveduto ad adeguare gli stanziamenti di competenza e a residuo con gli stanziamenti di cassa. Il capitolo in esame era mancante per la previsione di cassa ed è stato adeguato. Inoltre si sottolinea che a prescrivere tale operazione è il DL 118/2011, pertanto non si capisce come mai il Revisore non sia al corrente di tale prescrizione;
- 3) Successivamente viene evidenziata la variazione in diminuzione dal capitolo 2150 (fondo passività potenziali) per euro 28.563,64 che va ad impinguare i capitoli: 1057 (debiti fuori bilancio) per euro 19.000,00 e 1058 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti) per euro 9.563,54, non è prudentiale in quanto la variazione apportata azzerava completamente il fondo passività potenziale, in questo caso la scelta degli uffici è caduta proprio sull'utilizzo del fondo, che finanzia perfettamente 2 capitoli la cui casistica è quella a cui è riferita lo stesso fondo. Inoltre, forse ciò è sfuggito al rag. Suppa, trovandoci nell'ultimo mese dell'anno se non si fosse provveduto a tale operazione il fondo sarebbe rimasto inutilizzato, pertanto appare allo scrivente, tale operazione l'esatto opposto di quella descritta dal Revisore Unico;
- 4) Al quarto punto si sottolinea la variazione in diminuzione del capitolo 2159 (restituzione di entrate e proventi diversi) per euro 116.000,00, già diminuito in sede dell'assestamento generale di bilancio, considerato che tale capitolo era stato costituito in sede di bilancio di previsione per l'importo di euro 276.672,00, quale revoca del contributo regionale. Allo stato attuale l'Ente non ha fornito nessuna documentazione che lo esoneri dalla restituzione, e pertanto il capitolo di spesa non può essere azzerato. In merito a tale affermazione si

sottolinea che è vero che allo stato attuale non vi è nessuna documentazione accertante l'esonero alla restituzione ma è pur vero anche il contrario, ad oggi non è pervenuta nessuna richiesta a questo ente da parte della Regione Calabria in merito alla restituzione del dovuto, verificato che i principi contabili contenuti nel DL 118/2011, a fronte di nessun atto di revoca di finanziamenti o di restituzione di somme, non consentono di impegnare somme da riportare a residuo negli anni successivi, è apparso opportuno utilizzare tali disponibilità riservandoci la scelta nel futuro bilancio di previsione 2019/2021 di premunire lo stesso con idonei fondi a copertura di eventuali richieste;

- 5) Nel quinto punto viene ribadita l'osservazione già enunciata al punto 2, pertanto appare superfluo relazionare in merito;
- 6) In fine viene eccepito all'ufficio di aver svolto delle variazioni in diminuzione di cassa sia nelle entrate che nelle spese al fine di assestare i saldi cassa con la corrispondente sommatoria degli importi dei residui e delle previsioni di competenza, il che dimostra che la contabilità non è tenuta in modo regolare; anche in questo caso se pur in ritardo si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti di cassa agli stanziamenti di competenza oltre ai residui, pertanto sembra un comportamento positivo da parte dell'ufficio e non una pecca da evidenziare negativamente.

FAGNANO CASTELLO 26.11.2018



IL SINDACO

Avv. Giulio TARSITANO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO PROVINCIA DI COSENZA

Ufficio del Revisore Unico


Verbale n. 31/2018 del 20.11.2018

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTI UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Novembre presso il proprio studio, è convenuto il Revisore Unico dei Conti Rag. Salvatore Suppa, per esprimere il proprio parere in merito al DUP periodo 2019 - 2021

Visto

- il verbale di delibera di giunta del 03.10.2018 n. 99, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019 - 2021,
- il DUP 2019 - 2021, ricevuto a mezzo email il 12.11.2018 ;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs.118/2011;
- il D.M. 28/10/2015, Ministero - G.U. n.254 del 31/10/2015;
- il principio contabile applicato All. 4/1 al D.lgs n.118/2011;
- la FAQ n. 10 rilasciata da ARCONET in data 07.10.2015



PREMESSO :

- Che questo revisore ha espresso **PARERE SFAVOREVOLE** al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, verbale n. 13/2018 del 14.05.2018;
- Che questo revisore ha espresso **PARERE SFAVOREVOLE** sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assetamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL D.lgs. n. 267/2000 ; (verbale n. 24/2018 del 01.08.2018) per le ragioni e considerazioni in esso contenuti;

CONSIDERATO:

- Che dall'esame della tabella 7 del Dup, pagina 23 (analisi entrate correnti anno 2018), i mezzi finanziari non sono congrui alle previsioni di spesa, si rileva, infatti, che le entrate dei titoli 1-2 e 3, entrate correnti, ammontano ad €. 124.084,63 a fronte di una previsione di €. 2.734.544,74;
- Che il Dup non contiene nessuna informazione relativa alle previsioni di entrata del trienni 2019/2021;
- Che non vi sono informazioni relative all'indebitamento, pagina 38 del Dup;
- Che non vi sono informazioni relative ai vincoli di vincoli di finanza pubblica, pag. 40 del Dup;
- Che non vi sono informazioni relative a organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate, pag 42 del Dup;
- Che dai dati Siope, aggiornati al 15.11.2018, risultano dei provvisori da regolarizzare : incassi per €. 1.240.752,74 e spese per €. 1.116.414,11, il che non da contezza a questo Revisore di una visione chiara dei conti dell'Ente

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO PROVINCIA DI COSENZA

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 31/2018 del 20.11.2018

Per quanto sopra, premesso e considerato, questo Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

PARERE SFAVOREVOLE sul Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 - 2021

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Salvatore Suppa

